

SUPPLENZE? ECCO COME SI FA!

[Vai all'indice](#)

Assunzioni a tempo determinato del personale docente.

Anno scolastico 2003-2004.

Breve sintesi delle norme e delle procedure da seguire per la stipula dei contratti a tempo determinato (supplenze) del personale docente. Per un maggiore approfondimento sono indicate le norme di riferimento, tutte reperibili su questo sito.

1- Le varie tipologie di contratti e la loro durata.

a- Contratti fino al 31 agosto 2004 o supplenza annuali. Sono stipulati su posti e cattedre vacanti (cioè senza titolare di ruolo su quel posto o cattedra) e disponibili per l'intero anno ed entro il 31 dicembre 2003. La durata del contratto va dal giorno dell'assunzione in servizio fino al 31 agosto. Si prescinde dalla tipologia di graduatoria da cui si è individuati.
(art. 4 L. 124/99)

b- Contratto fino al 30 giugno o supplenza fino al termine delle attività didattiche. Sono stipulati su posti e cattedre non vacanti (quindi coperti da un titolare) o determinati in organico di fatto, disponibili per l'intero anno ed entro il 31 dicembre 2003. La durata del contratto va dal giorno dell'assunzione in servizio fino al 30 giugno (salvo proroga per esami). Questa tipologia di contratto si stipula anche su ore che non concorrono a costituire posto o cattedra disponibili per l'intero anno, qualora non attribuite ai docenti in servizio nella scuola. In questo caso il supplente ha diritto al completamento in presenza della disponibilità delle relative ore (art. 37 del Ccnl/03 e DM n. 201/2000). Si prescinde dalla tipologia di graduatoria da cui si è individuati.
(art. 4 L. 124/88)

c- Contratti per la durata dell'assenza del titolare (oppure fino all'avente diritto -L. 449/97 art.40 c. 9) o supplenza breve. La durata del contratto va dalla data di assunzione in servizio fino al rientro del titolare (o al subentro dell'avente diritto).
(art. 37 del Ccnl/03)

2- Le graduatorie da utilizzare.

Per l'individuazione degli aventi diritto alla stipula dei contratti di cui al punto 1-a e 1-b (supplenze annuali o fino al termine delle lezioni) si debbono utilizzare le graduatorie

provinciali permanenti (art. 1 L. 124/88, art. 401 d.lgs 297/94 e art. 2 del DM n. 201/00). Se le suddette graduatorie provinciali permanenti sono esaurite, si utilizza la graduatoria di Circolo o Istituto della specifica scuola dove c'è la disponibilità del posto.

Per l'individuazione degli aventi diritto alla stipula dei contratti di cui al punto 1-3 (supplenze temporanee) si utilizza la graduatoria del singolo Circolo o Istituto in cui si deve procedere alla sostituzione (L. 124/99 e art. 7 del DM n. 201/00).

3- La specificità del sostegno.

Per la copertura dei posti di sostegno, che possono essere delle 3 tipologie di cui al punto 1, si procede allo stesso modo di cui al punto 2. La particolarità del sostegno consiste nel fatto che nella scuola materna, elementare e media abbiamo un unico elenco di aspiranti da cui si individua l'avente diritto sia nella graduatoria permanente provinciale che nelle graduatorie di Circolo o Istituto. Nell'unico elenco della scuola media sono confluiti gli aspiranti presenti nelle graduatorie delle varie classi di concorso (con il punteggio più alto) che lo hanno chiesto e che sono in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno.

Nella scuola secondaria di secondo grado sono predisposti distinti elenchi in relazione a ciascuna area disciplinare (DM n. 170/95) sia per la graduatoria permanente provinciale che per le singole graduatorie d'istituto.

Per il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno è previsto che ci possa essere una fase iniziale transitoria (e complessa), una volta esauriti gli elenchi degli specializzati e prima di passare alla nomina di personale non specializzato (CM n. 53 del 20/06/03). Questa fase è dovuta al fatto che può esserci personale aspirante a supplenza sul sostegno che ha dichiarato di avere in corso l'acquisizione del titolo di specializzazione presumibilmente entro il 31 ottobre (termine entro il quale va sciolta positivamente o meno la riserva). Questa proroga nei tempi ha la finalità (prevista dalla L. 104/92) di conferire per quanto possibile nomine annuali a docenti specializzati.

4- I soggetti competenti.

Sulla tipologia di posti di cui al punto 1-a e 1-b (supplenze annuali e fino al termine delle lezioni) la competenza a convocare gli aspiranti e a formulare la proposta di assunzione è del CSA (ex Provveditorato) fino al 31 luglio 2003. Dopo tale data la competenza passa ai Dirigenti Scolastici cui viene delegata la funzione (L. 333/01). Per le supplenze brevi (punto 1-3) la competenza è sempre del Dirigente Scolastico della scuola. La stipula del contratto di lavoro compete al Dirigente Scolastico della scuola dove si assume servizio.

5- Le procedure e i tempi.

Per gestire la complessa fase di nomina dei supplenti dopo il 31 luglio sui posti annuali e fino al termine delle lezioni (dalle graduatorie permanenti) e tutte le procedure di competenze dei singoli Dirigenti Scolastici, il Ministero, con circolare n. 2067 del 23 luglio 2003 e allegato note tecniche, ha confermato le disposizioni impartite lo scorso anno (CM n. 82 del 19 luglio 2002) e quindi l'attivazione "scuole di riferimento" (cosiddette scuole polo) a cui è affidato l'incarico di organizzare e gestire, anche per conto delle altre scuole, le convocazioni degli aspiranti inclusi nelle singole graduatorie permanenti provinciali o in un gruppo di graduatorie relative a

materie affini o dello stesso ambito disciplinare.

Queste scuole polo offrono un posto ai vari aspiranti i quali, se accettano, ricevono in consegna una proposta di assunzione che firmano. Questa proposta va poi consegnata al Dirigente Scolastico della scuola interessata per la stipula vera e propria del contratto e per la sua registrazione.

In queste scuole polo, individuate e pubblicizzate per tempo, vengono offerte tutte le supplenze disponibili in ambito provinciale, rimaste libere dopo tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale di ruolo e dopo le eventuali nomine di supplenza fatte dal CSA entro il 31 luglio.

Alle scuole polo verranno messi a disposizione sia gli elenchi delle graduatorie permanenti da utilizzare che l'elenco dei posti.

Il giorno 22 agosto saranno pubblicate tutte le convocazioni e tutte le disponibilità di posti.

Le convocazioni da parte di queste "scuole polo" potranno avere inizio quindi dopo il 22 agosto (di fatto a partire da lunedì 25 agosto), perché il periodo dal 1 agosto a tale data è necessario per l'acquisizione di tutti i dati al sistema informatico che il ministero mette a disposizione di queste scuole come supporto.

A partire dall'8 settembre le singole scuole potranno nominare dalle proprie graduatorie d'istituto sui posti per tutto l'anno (di tipo 1-a e 1-b) rimasti liberi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie permanenti.

6- Le sanzioni.

Il DM n. 201/00, all'art. 8, prevede un insieme di sanzioni nel caso gli aspiranti a supplenza rinuncino ad una proposta di assunzione (che comporta la perdita del diritto ad altre nomine da quella graduatoria per quell'anno e anche per il successivo) o, caso più grave, abbandonino una supplenza dopo avere assunto servizio (cui si aggiunge a quanto sopra la perdita del diritto a qualsiasi altra supplenza anche breve per tutto l'anno in corso). Nei fatti la L. 333/01 ha reso inapplicabile la sanzione prevista in caso di rinuncia perché ha imposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti (e quindi non ha più senso la sanzione per l'anno successivo), ma le sanzioni non si applicano per la rinuncia anche perché l'amministrazione non ha reso operante quanto previsto all'art. 3 c. 1 del regolamento (DM 201/00) sul diritto di scelta in quanto non ha mai informatizzato per intero tutte le procedure. Quindi (ad eccezione del sostegno) si può rinunciare ad una proposta di nomina, ancorché accettata, per accettarne un'altra successiva o più favorevole o anche su altra graduatoria (CM n. 2067/03 e 82/02).

Attenzione: in ogni caso non si deve confondere la "rinuncia" o la "mancata assunzione" (cioè ciò che si fa prima del 1 settembre) con "l'abbandono" che avviene solo dopo l'effettiva assunzione in servizio (quindi solo a partire dal 1 settembre).

7- Il contenzioso.

In caso di contenzioso in materia di assunzione del personale si applicano gli artt. 130, 131, 132 e 133 del Ccnl/03. NB: per l'attivazione della procedura "bonaria" di conciliazione (quella espletabile presso l'ufficio contenzioso del CSA) c'è il termine perentorio di 15 giorni da rispettare.

